

Roma, 17 gennaio 2013

Prot. n. 418/2013/F/

Al Presidente Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome - Dr. VASCO ERRANI
Via Parigi, 11

00185 – R O M A (RM)

Al Coordinatore della VII Commissione Salute della
Conferenza delle Regioni – Dr. LUCA COLETTI
Dorsoduro, 3901

30123 – V E N E Z I A (VE)

Al Ministro per gli Affari Regionali
Dr. PIERO GNUDI
Via della Stamperia, 8

00187 – R O M A (RM)

Al Ministro della Salute
Dr. RENATO BALDUZZI
Lungotevere Ripa, 1

00186 - - R O M A (RM)

E p.c.

Al Presidente FNOMCeO
Dr. AMEDEO BIANCO
Piazza Cola di Rienzo 80/A

00192 - R O M A (RM)

Al Presidente CAO
Dr. GIUSEPPE RENZO
Piazza Cola di Rienzo 80/A

00192 - R O M A (RM)

Al Presidente FOFI
Dr. ANDREA MANDELLI
Via Palestro, 75

00185 - R O M A (RM)

Al Coordinatore per la Sanità Pubblica Veterinaria e la
Sicurezza Alimentare delle Regioni e Province
Autonome GIORGIO CESTER
Rio Nuovo - Dorsoduro, 3493

30123 - V E N E Z I A (VE)

Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi ed odontoiatri – Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (12/184/CR05/C7)

Il Documento meglio specificato in oggetto, propedeutico ad un Accordo Stato-Regioni, si rivolge ai Medici Chirurghi e Odontoiatri. Tuttavia, la necessità di una regolamentazione è avvertita anche in Medicina Veterinaria, dove agopuntura, fitoterapia e omeopatia trovano applicazione nell'esercizio professionale.

D'altra parte, il Documento in oggetto dichiara di prendere le mosse da provvedimenti che hanno espressamente contemplato anche la Medicina Veterinaria: la proposta di legge avanzata dall'Assemblea dell'Emilia Romagna e la L.R. con la quale la Regione Toscana ha ricompreso i medici veterinari fra i professionisti da sottoporre a regolamentazione (elenchi e formazione).

E basterà, qui, un mero accenno alle considerazioni svolte nella Regolamentazione in oggetto, riguardo al consolidamento scientifico e alle preoccupazioni per le garanzie di professionalità medica, le quali - sarebbe pleonastico insistere in questa sede - valgono nella stessa misura nei riguardi dei pazienti animali, siano essi produttori di alimenti destinati al consumo umano o animali d'affezione.

Per questi motivi, si ritiene di avanzare alcuni interrogativi per i quali si chiede di assicurare un riscontro alla scrivente Federazione.

In primo luogo, la FNOVI chiede di conoscere l'ambito di intervento della Conferenza delle Regioni in materia di MNC (agopuntura, fitoterapia e omeopatia) ovvero se - confermata l'esclusione della Medicina Veterinaria dal campo di applicazione del Documento in oggetto - sia previsto un atto specifico per l'esercizio di queste discipline in ambito medico-veterinario.

Al riguardo si fa presente che - in assenza di una qualsivoglia regolamentazione organica e nazionale - la FNOVI ha già provveduto con propria determinazione deontologica

e disciplinare ad adottare, fin dal 2007 e s.m., Linee guida inerenti l'applicazione dell'art. 54 del Codice Deontologico rivolte all'esercizio delle Medicine Convenzionali Veterinarie (v. Allegato alla presente). Inoltre la FNOVI riconosce l'esercizio delle medicine non convenzionali come esclusivo "*atto medico veterinario*", in forza di una legislazione europea e nazionale; basti citare il Codice Comunitario del Medicinale Veterinario (Direttiva 2004/28/CE recepita con Decreto Legislativo 193/2006).

In tal modo, la FNOVI ha esercitato quel ruolo istituzionale di garanzia e di tutela dell'utenza che le deriva dal vigente ordinamento professionale.


Pertanto, una eventuale iniziativa di tipo regolamentare, da parte delle Regioni e in raccordo con il Governo, dovrebbe tenere conto delle Linee Guida anzidette, che precisano gli indirizzi di qualificazione (pubblicità informativa) e formazione per i Medici Veterinari che intendono erogare prestazioni di MNC ai pazienti animali, nel rispetto di una cornice di sanità e benessere animale, di consenso informato nonché di una libertà di cura che -per quanto attiene in particolare agli animali produttori di alimenti destinati al consumo umano- valuti le implicazioni di sicurezza alimentare e salute dei cittadini.

In conclusione, si desidera rimarcare come una eventuale disciplina sanitaria di derivazione secondaria, non mirata cioè al settore medico-veterinario- risulterebbe inadeguata e inefficace per l'evidente peculiarità del settore e del paziente animale.

Si resta in attesa di un riscontro e a disposizione per ogni fattiva collaborazione da parte della scrivente con la Conferenza e le istituzioni in indirizzo.

Cordiali saluti.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio)



Allegato